

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il ventitré settembre duemilaventi, alle ore 20.00

23 settembre 2020, ore 20.00

In Pordenone (PN), Via De Paoli 19 c/o Casa del Volontariato Socio Sanitario e dell'Auto Mutuo Aiuto,

sono presenti i Signori:

- Mannucci Nicola, Socio Presidente;
- Fabris Edoardo, Socio Consigliere;
- De Mattia Massimo, Socio Consigliere;
- Cattarinussi Claudio, Socio Consigliere;
- Busato Andrea, Socio Consigliere;
- Rizzo Carlo, Socio Consigliere;
- Honeycutt Joshua, Socio Consigliere;
- Raimondi Antonino, Socio Consigliere;
- Mazzon Angelo, Socio Tesoriere e Revisore dei Conti.

Il sig. Mannucci Nicola dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'"**IN PRIMA PERSONA - UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ETS**", con sede legale in Pordenone (PN), Via De Paoli 19 c/o Casa del Volontariato Socio Sanitario e dell'Auto Mutuo Aiuto, Codice Fiscale 91093060936, iscritta al numero al n.1293 del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/2012 e che è stata convocata, anche se in difetto di regolare convocazione, vista la presenza di tutti i soci, in questo giorno, luogo ed alle ore 20.00, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore introdotto con il D.Lgs.117/2017.

Presiede l'assemblea ai sensi dell'art.4 (quattro) dello statuto sociale il Presidente constata:

- la presenza dei soci come da lista sopracitata
- che tutti i soci presenti sono regolarmente iscritti nel libro degli associati ed hanno diritto di voto;
- che la presente assemblea si tiene in unica convocazione;

TUTTO CIÒ CONSTATATO

Il Presidente dopo aver chiesto agli intervenuti se sono tutti sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno ed avutane risposta affermativa, dichiara validamente costituita la presente assemblea essendo stato raggiunto il quorum stabilito, nomina il signor Angelo Mazzon segretario.

Il Presidente illustra le proposte modifiche allo statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore introdotto

con il D.Lgs.117/2017. Ricorda in particolare che l'associazione come indica la sua attuale denominazione è già ente di volontariato. Oggi è tuttavia necessario adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017, che ha sensibilmente modificato le norme contenute nella previgente legge 266/1991, in particolare per ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle organizzazioni di volontariato.

Il Presidente dell'assemblea da quindi lettura dello statuto sociale contenente le modifiche proposte e presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

Si ricorda che l'art.45 del decreto legislativo 117/2017 prevede l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'iscrizione nel quale è elemento costitutivo delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'odierna assemblea. Ne consegue che le modifiche statutarie di adeguamento integrate nello statuto sociale potranno essere approvate solo sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e che sino a quel momento l'associazione continuerà ad essere regolata dalle norme statutarie attuali, compreso l'utilizzo dell'acronimo ONLUS che sarà sostituito dal nuovo acronimo ODV solo con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 117/2017.

Dopo breve ma esauriente discussione, con voto palese ed unanime l'assemblea

DELIBERA

1. l'adeguamento dello statuto alla prescrizione di cui al D.Lgs.117/2017 e quindi l'adozione del nuovo testo che qui di seguito si riporta:

STATUTO

"IN PRIMA PERSONA - UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ODV"

ART. 1

DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA - SEDE - DURATA

"IN PRIMA PERSONA - UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ODV", è un'associazione costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore) sue modifiche ed integrazioni.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel Registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "organismo di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV".

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "organismo di volontariato" o l'acronimo "ODV".

L'organizzazione ha sede legale in Pordenone (PN), Via De Paoli 19 c/o Casa del Volonariato Socio Sanitario e dell'Auto Mutuo Aiuto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

OGGETTO - FINALITA'

L'associazione è apartitica e aconfessionale e ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e rivolgendole principalmente a favore di soggetti terzi.

Le sue specifiche finalità sono le seguenti:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promozione di iniziative atte a sensibilizzare gli uomini contro la violenza sulle donne;
- sensibilizzazione all'assunzione di responsabilità pubbliche e private sui temi dell'associazione;
- sensibilizzazione ad una svolta nei comportamenti concreti di ciascuno;
- sostegno alle finalità di associazioni aventi fini analoghi.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge. L'Associazione opera ricorrendo prevalentemente all'apporto volontario e gratuito dei soci.

Pertanto le finalità perseguite dall'associazione rientrano tra le attività individuate nell'art.5 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e precisamente nelle lettere i), v) e w), più precisamente:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per le attività di interesse generale di cui sopra l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, ma comunque strumentali e secondarie rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici, escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionarne l'autonomia, o per i quali sia stato accertato, o pubblicamente riconosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli o comunque in contrasto con i valori promossi dall'Associazione. L'associazione afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipendenza.

L'organizzazione di volontariato opera con base nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 3

Ammissione degli associati

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla

costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5

Associato Volontario e attività di volontariato

Sono associati volontari gli associati che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie. Essi operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il mancato pagamento di due annualità della quota associativa è valutato come manifestazione di recesso da parte dell'associato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione

ART. 8

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o lettera o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata dall'organo amministrativo a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato dallo stesso Presidente dell'assemblea. Il verbale è conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione e in particolare approva il progetto educativo, il regolamento esecutivo e il programma di attività proposti dall'organo amministrativo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con

la presenza della metà più uno degli associati aventi il diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi il diritto di voto presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi il diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 12

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo la determinazione della stessa assemblea, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il loro incarico è gratuito.

Nel caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo essa sia dovuta, l'amministratore cessato verrà sostituito con il primo dei non eletti che accetti la carica, oppure, in caso di mancanza di candidati, l'organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione per cooptazione; tale nomina dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea.

L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'organo amministrativo deve avvenire con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora stabilita per la riunione, anche a mezzo telefono o e-mail.

Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione

rendere più efficace la gestione dell'Associazione, conferendo ad essi la rappresentanza della stessa nei limiti dei poteri conferiti.

ART. 13

Il Presidente

Il presidente dell'organo amministrativo rappresenta legalmente l'organizzazione, anche in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per cause naturali.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, quando nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; la sua firma farà fede dell'impossibilità del Presidente. Il Presidente può delegare a terzi il compimento di specifici atti e compiti, su conforme delibera dell'organo amministrativo.

ART. 14

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico o composto da un numero di componenti come determinato dall'assemblea, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ed eventualmente per volontà assembleare anche quando la nomina di tale organo non è richiesta dalla legge.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 21. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17

- del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In ogni caso l'organo di amministrazione è validamente costituito, senza formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed almeno un componente effettivo dell'organo di revisione.

L'organo amministrativo, salvo l'ipotesi precedente, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- fissa le norme regolamentari dell'associazione;
- determina il programma di lavoro dell'Associazione in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assume e licenzia il personale con le modalità previste dal regolamento esecutivo;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- delega ad uno o più amministratori o a terzi singole funzioni al fine di

all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di revisione dura in carica un triennio, salvo diversa previsione da parte di norme imperative.

Art. 16

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, ai quali hanno facoltà di accedere concordando con l'organo amministrativo una data per l'accesso agli stessi libri entro 30 giorni dalla richiesta fatta.

ART. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni

mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 21

Bilancio di Esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio. Ove particolari motivi lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni, nei tempi previsti dalla Legge.

ART. 22

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 27

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 28

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Disposizioni finali

RINVIO

Per tutto quanto non prevede il presente statuto, si applicano le disposizioni di legge ed in particolare quelle contenute nel codice civile e quelle dettate in materia di enti del terzo settore (ETS) D.lgs.117/2017 e dei decreti attuativi.

Il presente statuto recepisce la normativa che disciplina il Codice del Terzo Settore e in particolare quella contenuta nel Decreto Legislativo 117/2017 e nei decreti attuativi.

I riferimenti alle norme di legge si riferiscono alle norme per tempo vigenti pertanto lo statuto si conforma automaticamente alla norma.

Il presente statuto è finalizzato all'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione riservata alle ODV nel registro unico nazionale del terzo settore.

*****s*****

Sempre con voto unanime l'assemblea delibera:

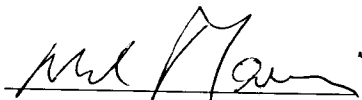
2. di dare atto che, per quanto sopra esposto, le modifiche statutarie e di adeguamento integrate nello statuto sociale sono approvate con lo stesso sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo settore. Salvo le previsioni di norme inderogabili per legge le nuove norme saranno efficaci con l'iscrizione nel RUNTS e da quel momento potrà essere utilizzato l'acronimo ODV.

3. di conferire al legale rappresentante dell'associazione, ogni potere per apportare alle presenti delibere ed allo statuto sociale tutte quelle integrazioni e modifiche eventualmente richieste esclusivamente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea si chiude alle ore 21.30.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

IL PRESIDENTE



IN PRIMA PERSONA

UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Via Vallenoncello, 14 - 33170 PORDENONE
C.F./P.IVA 91093060936
inprimapersona.pn@gmail.com

IL SEGRETARIO



9 NOV. 2020

atto registrato a Pordenone il

al n° 3176 Mod. 14

di cui per imposta IPOT. €

con allegati:

con liquidati € esente

